



**COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**  
**SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO**  
Sportello Unico – Attività Produttive

Prot. n. 38462.....  
del 4/11/09.....  
Cat. 8.....Cl. 4.....

N. 137

**DIRETTIVE GENERALI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA PER L'APERTURA DI UNA SALA GIOCHI. E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO**

IL SINDACO

PREMESSO che per l'apertura di una sala giochi di cui all'art. 86 del TULPS R.D. 18.06.1931, n.773 è necessario il rilascio di apposita licenza;

DATO ATTO che per tale attività, oltre alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi, vi è una valutazione discrezionale sull'ubicazione del locale ai fini della sorvegliabilità prevista dall'art. 153 del regolamento del TULPS R.D. 6.05.1940 n. 635, ;

RITENUTO opportuno definire in maniera precisa e puntuale le direttive per il rilascio di tale licenza, nonché gli orari di apertura al pubblico delle attività di sala giochi;

VISTI gli artt. 9 e 86 del T.U.L.P.S. R.D. 18/06/1931 n.773 e il relativo regolamento di esecuzione R.D. 6.05.1940, n.635;

VISTO il piano di zonizzazione acustica approvato con delibera C.C. n. 103 del 31/07/2003 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

DISPONE

di stabilire le seguenti direttive generali ai fini del rilascio della licenza per l'apertura di una sala giochi di cui all'art. 86 del TULPS R.D. 18.06.1931, n. 773 nonché gli orari di apertura al pubblico delle attività in parola:

- 1) presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995".;
- 2) il locale dovrà ottenere il parere favorevole di idoneità sanitaria all'esercizio dell'attività da parte della competente ULSS;
- 3) presentazione di una pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, timbrata e vistata da un tecnico abilitato, indicante la superficie utilizzata per l'attività;
- 4) limiti di età: quelli previsti dalla tabella dei giochi proibiti stabilita dal Questore;
- 5) orario apertura, da comunicare preventivamente al Comune, determinato liberamente da parte dell'esercente entro i limiti sotto indicati:

con riferimento al piano comunale di zonizzazione acustica approvato con deliberazione C.C. n. 103 del 31/07/2003 e modificato con deliberazione C.C. n. 113 del 29/11/2004,

- per le attività site nelle zone classificate I, II, III e IV  
dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
- per le attività site nelle rimanenti zone  
dalle ore 08,00 alle ore 03,00 del giorno successivo;

Il predetto orario, fatti salvi i limiti massimi previsti dall'ordinanza sindacale sugli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, si applica anche alle eventuali attività secondarie presenti ed in particolare alle attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzate in deroga ai parametri comunali, ex artt. 3 c. lett. d) e 5 c. 1 lett. c della L. 287/1991 e art. 9 L.R. 29/2007.

La presente ordinanza entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

6007 NOV 7 0  
0 4 NOV. 2009



IL SINDACO  
MARIA GOMIERATO